



Ricerca

Home > Archivio newsletter >

Monitor Europa n. 7 - 16 Maggio 2012

In evidenza



Continuano gli appuntamenti di Conversazioni d'Europa 2012

Continuano le Conversazioni d'Europa 2012, con gli ultimi due appuntamenti sempre all'Urban Center in Sala Borsa a Bologna. Venerdì 18 Maggio alle 17 si parla di giovani e anziani europei di fronte alle difficoltà della crisi economica. Si chiude Martedì 22 Maggio con le opportunità per i giovani per lavorare e studiare fuori dall'Italia. Tra gli ospiti dei 2 appuntamenti Matteo Lepore, Patrizio Bianchi, Salvatore Caronna, Donatella Bortolazzi e Simona Lembi.

> [Vai alla pagina dedicata a Conversazioni d'Europa 2012](#)



Il mercato del lavoro nell'UE nei primi mesi del 2012

Il numero di disoccupati nei primi mesi del 2012 continua ad aumentare, raggiungendo la cifra di 24.8 milioni, pari a circa il 10% della forza lavoro.

Un aumento costante e che nel solo mese di marzo ha visto aumentare il numero di coloro che hanno perso il lavoro di quasi 200 mila unità.

> [Leggi l'articolo sulla situazione del mercato del lavoro nell'UE](#)

→Notizie Flash

> [Oggi la Commissione lancia una consultazione pubblica senza precedenti per definire con i cittadini l'agenda futura](#)

Nel giorno della Festa dell'Europa la Commissione europea sta per lanciare la più grande consultazione pubblica sui diritti dei cittadini mai condotta nell'Unione per definire l'agenda politica dei prossimi anni e delineare il futuro dell'Europa.



> [Agenda digitale: la Commissione adotta la prima relazione sull'applicazione della direttiva servizi di media audiovisivi](#)

La Commissione europea ha presentato oggi una relazione sull'applicazione della direttiva servizi di media audiovisivi (AVMSD). Detta direttiva consente la libera circolazione dei contenuti audiovisivi e risponde a importanti obiettivi strategici pubblici, come il divieto di incitamento all'odio, la protezione dei minori dai contenuti dannosi e la promozione di opere audiovisive europee.



 [Scambio delle quote di emissione: le cifre annuali sugli adempimenti indicano un calo delle emissioni nel 2011 \(.pdf 22 kB\)](#)

Dai registri degli Stati membri emerge che l'anno scorso le emissioni di gas serra provenienti da impianti che aderiscono al sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione europea (sistema ETS dell'UE) sono diminuite di oltre il 2%.



 [La Commissione propone nuove norme IVA sui buoni \("voucher"\) \(.pdf 20 kB\)](#)

→ La Newsletter

- > Redazione
- > Archivio (dal 20 luglio 09)
- > Archivio (al 1 luglio 09)
- > Iscrizione
- > Le nostre fonti

→ dal sito ED

- > Le nostre iniziative
- > I nostri progetti
- > Le opportunità per i giovani

La Commissione europea ha oggi proposto di aggiornare le norme dell'Unione in materia di IVA per garantire il trattamento fiscale uniforme di tutti i tipi di buoni ("voucher") nell'insieme degli Stati membri. Nell'Unione europea il mercato dei buoni è pari a oltre 52 miliardi di euro all'anno. I buoni prepagati per le telecomunicazioni rappresentano quasi il 70% del mercato, seguiti dai buoni regalo e dai buoni sconto.



 [Erasmus batte un nuovo record con un aumento dell'8,5% negli scambi di studenti \(.pdf 25 kB\)](#)

Venticinque anni dopo il suo avvio Erasmus è diventato il programma dell'UE più noto e il più efficace sistema di scambio di studenti al mondo. Più di 231 000 studenti hanno ricevuto borse Erasmus per studiare o ricevere una formazione all'estero nel corso dell'anno accademico 2010-11 e ciò costituisce un nuovo record e un aumento dell'8,5% rispetto all'anno precedente.



 [Consumatori: l'ultima relazione sulla sicurezza dei prodotti indica una riduzione del numero di prodotti pericolosi che raggiungono il mercato dell'UE \(.pdf 20 kB\)](#)

I consumatori dell'UE desiderano essere assicurati quanto al fatto che i prodotti che acquistano e siano essi fabbricati nell'UE o importati da paesi terzi e sono sicuri. La buona notizia è che, grazie all'accresciuta efficienza del sistema d'informazione rapida sui prodotti di consumo pericolosi diversi dagli alimenti ("RAPEX"), i prodotti pericolosi sono individuati prima e più efficacemente e rimossi più tempestivamente dal mercato UE.



 [Il progetto di bilancio 2013 - Investimenti nella crescita e nell'occupazione \(.pdf 92 kB\)](#)

Il progetto di bilancio dell'UE per il 2013, presentato oggi dalla Commissione, tiene conto delle dichiarazioni del Consiglio europeo circa il fatto che la crescita e l'occupazione nell'UE possono essere realizzate solamente associando risanamento delle finanze pubbliche e investimenti nella crescita futura.



→ Legislazione europea

 [Regolamento \(UE\) n. 386/2012 \(.pdf 748 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. In GUUE L 129 del 16.05.12



 [Regolamento delegato \(UE\) n. 392/2012 \(.pdf 5051 kB\)](#)

della Commissione, del 10 marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico. In GUUE L 123 del 09.05.12

 [Decisione del Consiglio \(2012/238/UE\) \(.pdf 704 kB\)](#)

del 26 aprile 2012, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. In GUUE L 119 del 04.05.12

 [Regolamento \(UE\) n. 378/2012 \(.pdf 979 kB\)](#)

della Commissione, del 3 maggio 2012, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. In GUUE L 119 del 04.05.12

 [Regolamento \(UE\) n. 379/2012 \(.pdf 710 kB\)](#)

della Commissione, del 3 maggio 2012, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini. In GUUE L 119 del 04.05.12

→ L'Europa delle Regioni e degli Enti locali

➤ [WIRE2012 per porre l'attenzione sulle Regioni in seno all'Unione dell'Innovazione](#)

➤ [Come rafforzare il principio del partenariato nei Fondi europei?](#)



→ dal Parlamento europeo

[Nuovo accordo per tagliare i prezzi del](#)

[No al brevetto per piante e animali](#)



[roaming, compresi i servizi di dati](#)

Il costo di utilizzo di telefoni cellulari, smartphone e tablet quando si viaggia all'interno dell'UE diminuirà drasticamente a partire dal 1° luglio di quest'anno, in base a un accordo con il Consiglio approvato dal Parlamento giovedì. Le nuove regole permetteranno inoltre ai clienti di acquistare servizi roaming da operatori diversi dai loro operatori nazionali e aprire il mercato a nuovi concorrenti, per aumentare la concorrenza e ridurre i prezzi.



[ottenuti con riproduzione](#)

[convenzionale](#)

Il Parlamento vuole proteggere gli allevatori europei da un uso eccessivo dei brevetti che potrebbe soffocare innovazione e progresso. Una risoluzione non legislativa approvata giovedì sottolinea che i prodotti quali broccoli anticancerogeni o vacche da latte a alto rendimento, ottenuti con tecniche di riproduzioni convenzionali, non dovrebbero poter essere brevettati.



["Europe on the ground" vince il premio](#)

[Carlo Magno della gioventù 2012](#)

Il progetto greco "Europe on the Ground" ha vinto il premio Carlo Magno per la gioventù 2012. Il programma "Europe Meets School", un programma di scambio per studenti Erasmus (Repubblica ceca) si è aggiudicato il secondo premio. Mentre il progetto "Cycle Me Home", un documentario road-movie ungherese è arrivato terzo. Il premio ricompensa dei progetti che favoriscono l'emergere di una coscienza europea fra i giovani e la loro partecipazione a progetti di integrazione europea.



[Farmaci pericolosi: maggiore sicurezza](#)

[in UE](#)

Dietilstilbestrolo, Mediator, Isomeride... Questi sono alcuni dei medicinali commercializzati in Europa e accusati di aver provocato dei gravi effetti secondari. Secondo la relatrice inglese di centro sinistra Linda McAvan, oggi è necessaria una revisione del sistema di controllo dei medicinali all'interno dell'Unione europea. L'8 maggio, la commissione alla Sanità pubblica ha richiesto di migliorare il sistema di controllo e ritiro dei medicinali potenzialmente pericolosi.

→dalla Commissione europea



[COM\(2012\) 209 del 8.5.2012](#)

Comunicazione della Commissione -
Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE



[COM\(2012\) 216 del 10.5.2012](#)

Comunicazione della Commissione sul
partenariato europeo per l'innovazione relativo
all'acqua

→dal Comitato economico e sociale

 [Assemblea plenaria del 28 e 29 Marzo 2012 - Sintesi dei pareri adottati \(.MS-Word 285 kB\)](#)



→dalla Corte di Giustizia

➤ [Sentenza nelle causa C-368/10: Il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, ad un appalto pubblico per il quale l'amministrazione aggiudicatrice richiede che taluni prodotti provengano dall'agricoltura biologica o dal commercio solidale](#)



➤ [Sentenza della Corte nella causa C-379/10: È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo](#)

→L'angolo della lettura

➤ [In questo numero abbiamo selezionato per voi...](#)



→Gli appuntamenti delle prossime settimane

➤ [Conversazioni d'Europa 2012](#)

a Bologna fino al 31 Maggio



[iscrizione / cancellazione newsletter](#)

[Archivio newsletter](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



COMMISSIONE EUROPEA — COMUNICATO STAMPA

Scambio delle quote di emissione: le cifre annuali sugli adempimenti indicano un calo delle emissioni nel 2011

Bruxelles, 15 maggio 2012 — Dai registri degli Stati membri emerge che l'anno scorso le emissioni di gas serra provenienti da impianti che aderiscono al sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione europea (sistema ETS dell'UE) sono diminuite di oltre il 2%.

La Commissaria responsabile dell'Azione per il clima Connie Hedegaard ha dichiarato: *"Malgrado la progressiva ripresa economica, nel 2011 le emissioni nell'ambito dell'ETS sono diminuite di oltre il 2%, il che dimostra che il sistema sta determinando una riduzione delle emissioni in maniera efficace rispetto ai costi. Questa riduzione dimostra anche che il sistema ETS è ancora la chiave per una crescita a basse emissioni di carbonio in Europa. Tuttavia, le quote inutilizzate sono in aumento. La Commissione, come annunciato il mese scorso, sta riesaminando il profilo temporale delle aste della fase 3 al fine di ridurre il numero di quote messo all'asta nei primi anni di questa fase."*

Dati relativi alle emissioni del 2011

Al sistema ETS dell'UE aderiscono più di 12 000 centrali e impianti di produzione nei 27 Stati membri dell'UE, in Norvegia e nel Liechtenstein; a partire da quest'anno, vi rientrano inoltre le emissioni provenienti dalle compagnie aeree che operano da e verso aeroporti in questi paesi. Malgrado la crescita dell'economia europea, nel 2011 le emissioni verificate di gas serra provenienti da questi impianti¹ sono scese a 1 889 miliardi di tonnellate di CO₂ equivalente, con un calo di oltre il 2% rispetto al 2010.

Elevato rispetto delle regole negli impianti

Ancora una volta, le imprese hanno in larga misura rispettato le norme stabilite dal sistema ETS dell'UE. Meno dell'1% degli impianti aderenti non ha restituito le quote relative al totale delle loro emissioni del 2011 entro la scadenza del 30 aprile 2012. Questi impianti sono in genere di piccole dimensioni e nell'insieme rappresentano meno dell'1% delle emissioni che rientrano nel sistema ETS dell'UE. Entro lo stesso termine, il 2% degli impianti non ha trasmesso le emissioni verificate per il 2011.

¹ Gli impianti di Cipro e del Liechtenstein non hanno ancora comunicato emissioni verificate per il 2011.

Secondo anno di comunicazione delle emissioni da parte degli operatori aerei — elevato livello di partecipazione

Come nel 2010, quasi tutte le compagnie aeree commerciali che effettuano un elevato numero di voli da e verso aeroporti dell'Unione hanno comunicato le emissioni prodotte nel 2011 entro i termini stabiliti, benché quest'anno tali emissioni non comportassero alcun obbligo di restituzione di quote e la loro notifica non fosse necessaria per fini specifici di regolamentazione. Le compagnie aeree hanno presentato agli Stati membri oltre 1 200 relazioni sulle emissioni del 2011. È stata invece sistematicamente omessa la comunicazione delle emissioni del 2011 provenienti dai voli da e verso aeroporti dell'UE effettuati da compagnie aeree con sede in Cina e in India. Si tratta di dieci compagnie aeree commerciali che effettuano attualmente collegamenti da o verso l'Unione e che rappresentano meno dell'1% delle relazioni sulle emissioni e meno del 3% delle emissioni².

Maggiore ricorso ai crediti internazionali, soprattutto della Cina e dell'India

L'elevatissimo utilizzo di crediti internazionali nel 2011 ha determinato un aumento delle quote inutilizzate pari a circa 450 milioni. Ciò significa che, rispetto alle quote restituite nel periodo 2008-2011, sono state messe in circolazione oltre 900 milioni di quote supplementari.

A partire dal 2008 gli impianti hanno la possibilità di restituire crediti internazionali di riduzione delle emissioni ottenuti nell'ambito dei meccanismi di flessibilità del protocollo di Kyoto al fine di compensare parte delle loro emissioni. I CER³ costituivano il 5,8% di tutte le restituzioni nel periodo 2008-2011. Nel complesso, il sistema ETS dell'UE ha permesso di utilizzare 456 milioni di CER, di cui 267 milioni provenienti dalla Cina e 79 milioni dall'India (rispettivamente il 59% e il 17% dell'utilizzo totale). Altri CER provenivano dalla Corea del Sud (13%) e dal Brasile (6%), mentre il rimanente 6% aveva origine da altri 20 paesi.

A partire dal 2008, sono stati utilizzati in totale 100 milioni di ERU nel sistema ETS dell'UE. Gli ERU⁴ hanno costituito l'1,2% di tutte le restituzioni a partire dalla stessa data. Dal 2008 le restituzioni cumulate di CER e ERU hanno utilizzato approssimativamente il 39% dei circa 1,4 miliardi di crediti messi a disposizione nel periodo di scambio 2008-2012.

Restituzioni totali per la fase II delle emissioni (2008-2011)	7 830 milioni	100,0%
CER e ERU	555 milioni	7%
Quote assegnate gratuitamente e quote acquistate alle aste ⁵	7 275 milioni	93%

² Sulla base delle emissioni del 2010 comunicate da tali compagnie.

³ I progetti di riduzione delle emissioni realizzati mediante il meccanismo per lo sviluppo pulito del protocollo di Kyoto (*Clean Development Mechanism - CDM*) generano crediti detti "Riduzioni certificate delle emissioni (*Certified Emission Reductions - CER*)".

⁴ Le "Unità di riduzione delle emissioni" (*Emission Reduction Units - ERU*) sono i crediti generati da progetti di riduzione delle emissioni mediante il meccanismo di attuazione congiunto del protocollo di Kyoto.

⁵ N.B. Le prime quote per il trasporto aereo saranno offerte all'asta nel corso del 2012.

Contesto

Nel quadro del sistema ETS dell'UE, gli impianti sono tenuti a comunicare i rispettivi dati annuali sulle emissioni verificate ai registri degli Stati membri. I dati relativi al 2011 sono stati messi a disposizione del pubblico sul catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL) il 2 aprile 2012. A partire dal 15 maggio il CITL ha reso noti anche i dati sullo stato di adempimento, fornendo informazioni sul rispetto da parte degli impianti dell'obbligo di restituire un quantitativo di quote pari alle emissioni verificate dell'anno precedente.

Il secondo periodo di scambio del sistema ETS dell'UE è iniziato il 1° gennaio 2008, ha una durata di cinque anni e si concluderà il 31 dicembre 2012. Questo periodo coincide con il periodo nel corso del quale i paesi industrializzati devono conseguire gli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto in materia di emissioni. Il sistema ETS dell'UE è stato radicalmente riformato per il terzo periodo di scambio, che inizia il 1° gennaio 2013 e termina nel 2020. La legislazione, che costituisce una revisione della direttiva sullo scambio delle quote di emissione, è stata adottata il 23 aprile 2009 nel quadro del pacchetto "Clima ed energia" dell'UE ([IP/09/628](#)) che introduce norme rivedute per il sistema ETS dopo il 2012, fino al 2020 e oltre.

Per ulteriori informazioni:

Pagina iniziale del CITL

<http://ec.europa.eu/environment/ets/>

Pagina iniziale concernente i registri della DG Azione per il clima su EUROPA

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Sistema ETS modificato e domande frequenti

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Contatti:

[Isaac Valero Ladron](#) (+32.2.2964971)

[Stephanie Rhomberg](#) (+32.2.2987278)



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

La Commissione propone nuove norme IVA sui buoni ("voucher")

Bruxelles, 10 maggio 2012 - La Commissione europea ha oggi proposto di aggiornare le norme dell'Unione in materia di IVA per garantire il trattamento fiscale uniforme di tutti i tipi di buoni ("voucher") nell'insieme degli Stati membri. Nell'Unione europea il mercato dei buoni è pari a oltre 52 miliardi di euro all'anno. I buoni prepagati per le telecomunicazioni rappresentano quasi il 70% del mercato, seguiti dai buoni regalo e dai buoni sconto. Tuttavia le differenze esistenti da uno Stato membro all'altro nelle norme IVA sui buoni causano gravi inefficienze del mercato. Invece di trarre un vantaggio reale dal mercato unico, le imprese sono costrette ad affrontare problemi di doppia imposizione e difficoltà nell'espandere le loro attività oltre frontiera. Le nuove norme mirano a porre rimedio a tale situazione.

Algirdas Šemeta, Commissario per la Fiscalità e l'unione doganale, l'audit interno e la lotta antifrode, ha dichiarato: *"I buoni, acquistati e venduti a milioni ogni settimana, sono in piena espansione in Europa. L'incertezza e le complicazioni della normativa fiscale non devono essere una giustificazione per frenare questo mercato in espansione. Con le nuove norme sull'IVA oggi proposte possiamo instaurare un autentico mercato unico dei buoni, a vantaggio delle imprese, dei cittadini e delle amministrazioni fiscali."*

Le nuove norme proposte prevedono, fra l'altro, una chiara definizione delle diverse categorie di buoni e il regime loro applicabile ai fini dell'IVA, rendendo così possibile il trattamento uniforme in tutta Europa delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni. La proposta comprende disposizioni relative alla definizione dei buoni ai fini dell'IVA e alla determinazione del momento in cui l'IVA sui buoni diviene esigibile (ossia, al momento della vendita o del riscatto). Stabilisce inoltre norme concernenti i buoni che passano attraverso le catene di distribuzione e i mezzi di pagamento generali. Le nuove norme entreranno in vigore il 1° gennaio 2015.

Contesto

Attualmente non esistono norme a livello dell'Unione sul trattamento ai fini IVA delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni. In assenza di norme comuni, gli Stati membri hanno messo a punto pratiche nazionali, che non sono coordinate e causano spesso problemi alle imprese e per la riscossione dell'IVA. Quando un buono è emesso in uno Stato membro e utilizzato in un altro, non è sempre chiaro in quale momento le operazioni legate al buono debbano essere tassate. È il caso, ad esempio, delle catene internazionali di alberghi che si servono di buoni per promuovere soggiorni in diversi Stati membri dell'UE.

La proposta odierna si prefigge di chiarire e armonizzare le norme dell'Unione sul trattamento ai fini IVA dei buoni. Avrà pertanto un effetto positivo sulle imprese eliminando i casi di doppia imposizione e l'incertezza sugli adempimenti fiscali. La proposta contribuirà inoltre a colmare le lacune che facilitano l'elusione fiscale da parte di alcune imprese, che sfruttano le divergenze esistenti fra gli Stati membri. Le nuove norme si integrano inoltre nella più ampia strategia dell'agenda digitale europea, in particolare nell'obiettivo di creare un mercato digitale unico.

La Commissione propone in primo luogo di armonizzare la definizione dei buoni ai fini dell'IVA e di determinare il momento dell'imposizione per le operazioni che comportano l'utilizzo di buoni al fine di evitare incoerenze che danno luogo alla doppia imposizione o alla doppia non imposizione. Il momento dell'imposizione sarà determinato dalla natura del buono; verrà in tal modo chiarito se l'imposta debba essere applicata all'atto della vendita del buono o del suo riscatto contro beni o servizi.

In secondo luogo, le nuove norme operano una netta divisione tra i buoni e altri mezzi di pagamento. Il numero crescente di dispositivi mobili rende necessario distinguere tra i crediti prepagati per le telecomunicazioni (che sono buoni) e i servizi di pagamento mobile (che sono soggetti a un'imposizione diversa). L'evoluzione tecnologica nel settore dei pagamenti, in particolare l'utilizzo sempre più diffuso dei pagamenti mobili, rende necessario eliminare qualsiasi ambiguità.

La direttiva stabilisce infine norme comuni per la distribuzione dei buoni all'interno delle catene di intermediari, specialmente nel caso in cui tali catene si estendano a due o più Stati membri. Ad esempio, una carta telefonica può cambiare di mano diverse volte in una catena di distribuzione prima di raggiungere il consumatore e le imprese interessate hanno bisogno di certezza in merito ai loro adempimenti fiscali.

La direttiva contempla altre misure tecniche che riguardano il diritto a detrazione, le procedure di riscatto e di rimborso, la persona debitrice dell'imposta e altri obblighi delle imprese.

La proposta della Commissione è corredata di una valutazione d'impatto, secondo le cui conclusioni l'unico modo efficace per colmare le carenze individuate consiste nell'inserire nella direttiva IVA le nuove disposizioni sui buoni. La direttiva UE sull'IVA e la valutazione d'impatto sono consultabili al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Contatti:

[Emer Traynor](#) (+32 2 292 15 48)

[Natasja Bohez Rubiano](#) (+32 2 296 64 70)



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

Erasmus batte un nuovo record con un aumento dell'8,5% negli scambi di studenti

Bruxelles, 8 maggio 2012 – Venticinque anni dopo il suo avvio Erasmus è diventato il programma dell'UE più noto e il più efficace sistema di scambio di studenti al mondo. Più di 231 000 studenti hanno ricevuto borse Erasmus per studiare o ricevere una formazione all'estero nel corso dell'anno accademico 2010-11 – ciò costituisce un nuovo record e un aumento dell'8,5% rispetto all'anno precedente. Con l'attenzione che consacra alle lingue, all'adattabilità, alla consapevolezza interculturale e alla leadership, Erasmus conferisce ai giovani abilità essenziali per accrescere la loro occupabilità e assicurare il loro sviluppo personale. Da quando ha preso il via nel 1987 il programma ha offerto a più di 2,5 milioni di studenti europei l'opportunità di andare all'estero per studiare presso un'istituzione di istruzione superiore o per un collocamento lavorativo in impresa. Se si confermano le tendenze attuali, l'Unione europea raggiungerà il proprio obiettivo di recare sostegno a 3 milioni di studenti Erasmus entro il 2012-13.

Nel 2010-11 le tre destinazioni più popolari tra gli studenti sono state la Spagna, la Francia e la Germania. La Spagna ha anche inviato il maggior numero di studenti all'estero, seguita da Francia e Germania. Il Lussemburgo ha inviato all'estero il maggior numero di studenti in proporzione alla popolazione studentesca nazionale (cfr. [MEMO/12/310](#) per le cifre dettagliate). Il bilancio Erasmus 2010-11 consacrato alla mobilità degli studenti e del personale delle istituzioni di istruzione è stato di circa 460 milioni di euro.

"Il programma Erasmus, di cui quest'anno celebriamo l'anniversario d'argento, è una delle maggiori success stories dell'Unione europea. Le cifre parlano da sole – il successo sarebbe stato anche più grande se avessimo le risorse necessarie per soddisfare la domanda. In questi tempi difficili le abilità acquisite grazie agli studi e ai collocamenti Erasmus sono più preziose che mai," ha affermato Androulla Vassiliou, commissario europeo responsabile per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù.

Sul numero complessivo di studenti che hanno fruito di un sostegno nel 2010-11 circa 190 000 hanno scelto di trascorrere fino a 12 mesi del loro programma di laurea all'estero presso un'università o un'altra istituzione di istruzione superiore in uno dei 32 paesi che partecipano ad Erasmus (i 27 Stati membri, la Croazia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Turchia. La Svizzera è diventata il 33° paese ad aderire a Erasmus a decorrere dal 2011-12). Il numero di studenti che hanno scelto l'opzione di studio è aumentato del 7,2% rispetto al 2009-10.

I collocamenti lavorativi in imprese estere hanno ricevuto un sostegno da Erasmus sin dal 2007 e sono sempre più popolari. Nel 2010-11 uno studente Erasmus su sei, pari a un totale di circa 41 000 studenti, ha scelto questa opzione. Ciò costituisce un aumento del 15% rispetto all'anno precedente.

Nella maggior parte dei paesi partecipanti la domanda di borse Erasmus supera di gran lunga la loro disponibilità. La borsa media mensile Erasmus destinata a coprire parte dei costi addizionali della vita all'estero e degli spostamenti è pari 250 euro, un piccolo calo rispetto all'anno precedente (254 euro), il che ha consentito a un maggior numero di studenti di beneficiare del programma.

Inoltre, sono state concesse 40 000 borse a membri del personale docente e non docente delle università per insegnare o ricevere una formazione all'estero, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente.

Contesto

La mobilità dell'apprendimento è un obiettivo chiave della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione ed è il fulcro dell'iniziativa della Commissione 'Youth on the Move' che prende le mosse dal successo di Erasmus.

Lo scorso settembre la Commissione, nell'ambito della sua strategia per la modernizzazione dell'istruzione superiore ([IP/11/1043](#)) ha ribadito la necessità di offrire maggiori opportunità agli studenti di acquisire abilità grazie a uno studio o a una formazione all'estero. L'obiettivo europeo in tema di mobilità studentesca complessiva è raggiungere almeno il 20% entro la fine del decennio. Attualmente, circa il 10% di studenti studia o riceve una formazione all'estero con il sostegno di Erasmus o di altri sistemi pubblici e privati. Circa il 4,5% di loro riceve una borsa Erasmus.

Erasmus non si occupa soltanto degli studenti e del personale degli istituti di istruzione superiore, ma attraverso il finanziamento di progetti e reti transnazionali, consente anche alle istituzioni di istruzione superiore di collaborare tra loro. Erasmus ha consentito a queste istituzioni di portare avanti l'innovazione didattica e di migliorare i sistemi e il riconoscimento dei periodi di studio all'estero; esso ha anche promosso i servizi di sostegno agli studenti, la cooperazione con le imprese e la gestione istituzionale.

Lo scorso novembre la Commissione ha presentato la propria proposta relativa a 'Erasmus for All' ([IP/11/1398](#)), un nuovo programma globale che accorpa Erasmus con gli altri programmi su scala unionale e internazionale nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, rimpiazzando sette programmi attuali con uno solo. La Commissione ha proposto un bilancio di 19 miliardi di euro per Erasmus for All nel periodo 2014-2020, il che rappresenta un aumento di circa il 70% rispetto all'attuale bilancio settennale per i programmi esistenti. Due terzi dei finanziamenti nell'ambito di Erasmus for All erogheranno borse per accrescere la base di conoscenze e competenze. L'importo rimanente sosterrà la cooperazione tra istituzioni, aziende e altre organizzazioni.

Per ulteriori informazioni:

[MEMO/12/310](#) Il programma Erasmus nel 2010-11: le cifre commentate

Il [programma Erasmus](#)

Le [statistiche](#) Erasmus

[Sito web di Androulla Vassiliou](#)

Twitter: [@VassiliouEU](#)

[Allegato 1: Programma Erasmus 2010-2011 – Numero di studenti in uscita per paese](#)

[Allegato 2: Programma Erasmus 2010-2011 – Mobilità studentesca Erasmus: paesi d'origine e di destinazione](#)

[Allegato 3: Programma Erasmus 2010-2011 – La top list delle prime 100 istituzioni di istruzione superiore che accolgono studenti Erasmus](#)

[Allegato 4: Programma Erasmus 2009-2010 – La top list delle prime 100 istituzioni di istruzione superiore che accolgono studenti Erasmus](#)

Persone da contattare:

[Dennis Abbott](#) (+32 2 295 92 58), Twitter: [@DennisAbbott](#)

[Dina Avraam](#) (+32 2 295 96 67)



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

Consumatori: l'ultima relazione sulla sicurezza dei prodotti indica una riduzione del numero di prodotti pericolosi che raggiungono il mercato dell'UE

Bruxelles, 08 maggio 2012 – I consumatori dell'UE desiderano essere rassicurati quanto al fatto che i prodotti che acquistano – siano essi fabbricati nell'UE o importati da paesi terzi – sono sicuri. La buona notizia è che, grazie all'accresciuta efficienza del sistema d'informazione rapida sui prodotti di consumo pericolosi diversi dagli alimenti ("RAPEX"), i prodotti pericolosi sono individuati prima e più efficacemente e rimossi più tempestivamente dal mercato UE. Tale processo comporta una concatenazione di azioni che comprende interventi a monte per eliminare, mediante soluzioni progettuali, i rischi alla fonte, una migliore valutazione dei rischi e una stretta cooperazione tra le autorità dell'UE, segnatamente quelle doganali, per identificare i rischi nei punti d'entrata.

John Dalli, Commissario responsabile per la salute e la politica dei consumatori, ha affermato: *"Il fatto che un minor numero di prodotti pericolosi arrivi sul mercato dell'UE è una buona notizia per i consumatori. Dobbiamo però mantenere alta l'attenzione in modo da far fronte alle sfide poste dalla filiera globale delle forniture e da affrontare le nuove problematiche legate alla sicurezza dei prodotti via via che emergono. Per tale motivo rimane prioritaria la realizzazione del sistema di "sorveglianza continuativa" (Seamless Surveillance) rafforzando la cooperazione all'interno dell'UE nonché la cooperazione con i partner internazionali"*.

RAPEX: un sistema d'informazione rapida per garantire la sicurezza dei consumatori dell'UE

Il sistema RAPEX ha registrato un'evoluzione significativa a partire dal 2004 (anno in cui la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti è stata recepita nelle legislazioni nazionali). Gli Stati membri hanno speso fino a 100 milioni di EUR e impiegato ben 6 000 ispettori per assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti. La relazione 2011 sottolinea i risultati raggiunti:

- un'individuazione più tempestiva;
- una migliore sorveglianza del mercato e una migliore attuazione della normativa sulla sicurezza dei prodotti ad opera delle autorità nazionali, anche attraverso progetti specifici;
- una migliore valutazione del rischio ad opera delle autorità;
- una maggiore attenzione per la qualità e l'utilità delle notifiche;
- una crescente cooperazione con le autorità doganali;
- connessioni in rete e attività di formazione permanente coordinate dalla Commissione europea.

Relazione RAPEX 2011: cosa si sa dei paesi d'origine?

Anche se la **Cina** rimane – con più della metà delle notifiche RAPEX – il primo paese per il numero di notifiche relative a prodotti, si constata un calo dal 58% registrato nel 2010 al **54% del 2011**.

Il 19% delle notifiche (293 in tutto) riguardavano prodotti di **origine europea**. Il 15% prodotti di altri paesi. 8% prodotti di origine ignota (rispetto al 23% nel 2004 – la percentuale cala costantemente grazie a una migliore identificazione dell'origine).

Prodotti pericolosi di **origine europea** hanno fatto scattare 293 notifiche che interessavano tra l'altro 44 prodotti di origine francese (3%), 43 prodotti tedeschi (3%) e 32 prodotti italiani (2%).

I paesi che fanno le notifiche – tutti gli Stati membri partecipano

Tutti gli stati hanno partecipato al sistema RAPEX individuando e notificando i prodotti pericolosi e assicurando adeguate azioni di follow-up. I paesi più attivi sono stati la **Spagna** (189 notifiche), la **Bulgaria** (162 notifiche), **l'Ungheria** (155 notifiche), la **Germania** (130 notifiche) e il **Regno Unito** (105 notifiche). Le notifiche inviate da questi paesi ammontano al 47% di tutte le notifiche relative a prodotti che presentano un rischio grave inviate per il tramite del sistema.

La parte del leone la fanno gli indumenti e i prodotti tessili, i giocattoli e i veicoli a motore.

Gli indumenti e i prodotti tessili sono stati i prodotti notificati più di frequente (423 notifiche riguardavano il rischio di soffocamento e di irritazione), seguiti dai **giocattoli** (324 notifiche essenzialmente per il rischio di soffocamento), i **veicoli a motore** (171 notifiche per il rischio di lesioni), **le apparecchiature elettriche** (153 notifiche per il rischio di folgorazione) e i **cosmetici** (104 notifiche per il rischio chimico) che complessivamente corrispondono al 74% di tutte le notifiche effettuate nel 2011 in merito a prodotti che presentano un grave rischio.

I passi successivi:

Continuano i lavori per:

- porre in atto il sistema di "sorveglianza continuativa" (Seamless Surveillance);
- intensificare la cooperazione con i paesi terzi: in particolare quella bilaterale con la Cina e quella trilaterale con gli USA e la Cina (la prossima riunione trilaterale è prevista per il giugno 2012) e portare avanti la cooperazione con gli USA, il Canada e l'Australia su un'importante iniziativa per la messa in comune delle informazioni relative ai richiami di prodotti (sotto gli auspici dell'OCSE);
- mettere a punto le proposte relative a un pacchetto legislativo globale sulla sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato;
- far opera di sensibilizzazione tra le imprese per renderle consapevoli dei loro obblighi.

Per ulteriori informazioni si rinvia a:

[MEMO/12/309](#)

Link con il nostro sito web:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Persone da contattare:

[Frédéric Vincent](#) (+32 2 298 71 66)

[Aikaterini Apostola](#) (+32 2 298 76 24)



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

Il progetto di bilancio 2013 - Investimenti nella crescita e nell'occupazione

Bruxelles, 25 aprile 2012 – Il progetto di bilancio dell'UE per il 2013, presentato oggi dalla Commissione, tiene conto delle dichiarazioni del Consiglio europeo circa il fatto che la crescita e l'occupazione nell'UE possono essere realizzate solamente associando risanamento delle finanze pubbliche e investimenti nella crescita futura.

A tale riguardo, il bilancio dell'UE integra utilmente gli sforzi degli Stati membri, concentrando gli investimenti sui settori prioritari definiti nella strategia di crescita Europa 2020, tenendo conto anche del difficile contesto economico e della pressione sui bilanci nazionali. Il progetto di bilancio 2013 congela le spese future: l'aumento degli impegni (vale a dire dei pagamenti di domani) si attesta sul livello dell'inflazione (2%). Inoltre, il bilancio amministrativo della Commissione viene congelato ben al di sotto del tasso d'inflazione, con una riduzione del suo personale dell'1%, quale primo passo verso l'obiettivo di una riduzione del 5% nell'arco di 5 anni.

Allo stesso tempo, il progetto di bilancio propone un aumento del 6,8% del livello dei pagamenti, il che contribuisce direttamente alla crescita e all'occupazione in Europa. Il bilancio dell'UE rispetta gli obblighi contrattuali dell'esercizio in corso e di quelli precedenti nei confronti degli Stati membri e di altri destinatari.

62,5 miliardi di EUR di pagamenti sono destinati alla **crescita favorevole all'occupazione** in Europa. È stato fatto uno sforzo particolare per i programmi quadro di ricerca (9,0 miliardi di EUR, aumento del 28,1% rispetto al 2012), i programmi Competitività e innovazione (546,4 miliardi di euro, aumento del 47,8%), i fondi di coesione e i fondi strutturali (49 miliardi di EUR, aumento dell'11,7%) nonché l'apprendimento permanente (1,2 miliardi di EUR, aumento del 15,8%).

"Concordiamo pienamente con le conclusioni del precedente Consiglio europeo, che invitava a fare un uso migliore dei fondi dell'UE per aiutare l'Europa ad uscire dalla crisi, ha affermato il Commissario Janusz Lewandowski, responsabile del Bilancio e della programmazione finanziaria. Nelle circostanze attuali, i bilanci nazionali e il bilancio dell'UE sono più che mai due facce complementari della stessa medaglia: in un momento in cui gli Stati membri si trovano ad operare tagli dolorosi ma necessari, il bilancio dell'UE si concentra sugli investimenti e quindi funge da pacchetto di misure anticrisi. Non ristabiliremo la crescita soltanto con i tagli: l'Europa deve investire in maniera oculata per il suo futuro, già da oggi. Questo è lo scopo del bilancio e questo è quanto propone il nostro progetto di bilancio per il 2013".

Risparmi ed efficienza in termini di costi

Se è vero che i tagli da soli non ci faranno superare la crisi e che occorrono investimenti, è vero anche il contrario. Pertanto il progetto di bilancio 2013 pone una forte enfasi sugli aspetti del risparmio e dell'efficienza in termini di costi.

I pagamenti sono la conseguenza degli impegni del passato; per evitare quindi che i futuri bilanci dell'UE si trovino a fronteggiare forti aumenti dei pagamenti, la Commissione propone un aumento contenuto (2%) degli impegni, limitato all'attuale tasso d'inflazione. Inoltre, gli aumenti previsti riguarderanno esclusivamente la crescita e l'occupazione.

Va aggiunto che le linee di bilancio per i programmi che non danno prova di efficacia sono state ridimensionate, mentre si è premuto su tutte le istituzioni e agenzie dell'UE per realizzare ogni risparmio possibile. La maggior parte delle agenzie dell'UE subirà tagli concreti al bilancio annuale.

La stragrande maggioranza dei cittadini in tutta l'UE prova sulla propria pelle gli effetti della crisi, in un momento in cui i governi nazionali, regionali e locali devono effettuare tagli, spiega Janusz Lewandowski; pertanto un atteggiamento di "ordinaria amministrazione" da parte delle istituzioni dell'UE non è accettabile, a prescindere dalle nuove competenze attribuite loro dal trattato di Lisbona! Parimenti, è opportuno trasferire fondi dai programmi che non producono risultati ai settori prioritari quali le piccole e medie imprese (PMI), la gioventù e l'occupazione.

Cifre complessive

Nel complesso il progetto di bilancio 2013 ammonta a 150,9 miliardi di EUR di impegni, ossia un aumento del 2% rispetto all'anno scorso, in linea con il tasso di inflazione attuale. I pagamenti rappresentano 137,9 miliardi di EUR, il che corrisponde a un aumento del 6,8%. Si tratta della conseguenza logica degli impegni del passato.

I cittadini possono legittimamente domandarsi perché chiediamo un aumento del 6,8% dei pagamenti in tempi di crisi, afferma Janusz Lewandowski. Vi sono due motivi: in primo luogo, il 2013 è l'ultimo anno dell'esercizio finanziario in corso e per ciascun periodo finanziario questo anno coincide con un forte aumento dei pagamenti, in quanto i progetti finanziati dall'UE in Europa si concretizzano: ponti, ferrovie, autostrade sono stati costruiti per il bene comune, ma adesso dobbiamo pagare le relative fatture. In secondo luogo, negli ultimi anni gli Stati membri in sede di Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato bilanci dell'UE che erano nettamente inferiori ai nostri bisogni previsti di pagamenti. Ne è seguito un "effetto a cascata" di fatture non pagate, perché ogni anno non potevamo onorare alcuni dei nostri impegni giuridici per mancanza di fondi. Quando a casa arriva la bolletta dell'acqua o dell'energia elettrica, dovete pagarla anche se state cercando di mettere da parte dei risparmi ...

Nota: le cifre del progetto di bilancio non tengono conto dei costi dell'adesione della Croazia nel luglio 2013 (accesso ai fondi dell'UE)

Le prossime tappe

Il bilancio dell'UE è adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Per prima cosa, il Consiglio dovrà formulare il suo parere sul progetto di bilancio nel luglio 2012, seguito dal Parlamento. In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di conciliazione della durata di 21 giorni.

Per ulteriori informazioni

Homepage di Janusz Lewandowski, Commissario per la programmazione finanziaria e il bilancio:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Homepage della DG Programmazione finanziaria e bilancio:

<http://ec.europa.eu/budget/index.htm>

Contatti:

[Patrizio Fiorilli](#) (+32 2 295 81 32)

[Monika Sikorska](#) (+32 2 295 23 92)

VISIONE D'INSIEME DEL PROGETTO DI BILANCIO 2013


	Bilancio 2012 (1)		Progetto di bilancio 2013		Differenza		Differenza	
	Si	SP	Si	SP	Si	SP	Si	SP
 1. Crescita sostenibile	68 155,6	55 336,7	70 531,0	62 527,8	3,5%	13,0%	2 375,4	7 191,1
— Competitività per la crescita e l'occupazione	15 403,0	11 501,0	16 032,0	13 552,8	4,1%	17,8%	629,0	2 051,8
— Coesione per la crescita e l'occupazione	52 752,6	43 835,7	54 498,9	48 975	3,3%	11,7%	1 746,4	5 139,3
 2. Conservazione e gestione delle risorse naturali	59 975,8	57 034,2	60 307,5	57 964,9	0,6%	1,6%	331,7	930,7
 3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia (2)	2 083,3	1 502,3	2 081,6	1 574,6	-0,1%	4,8%	-1,7	72,3
— Libertà, sicurezza e giustizia	1 367,8	835,6	1 392,2	928,3	1,8%	11,1%	24,4	92,8
— Cittadinanza (3)	715,5	666,8	689,4	646,3	-3,6%	-3,1%	-26,1	-20,5
 4. L'UE come attore globale	9 405,9	6 955,1	9 467,2	7 311,6	0,7%	5,1%	61,2	356,5
 5. Amministrazione	8 279,6	8 277,7	8 544,4	8 545,5	3,2%	3,2%	264,8	267,8
Totale	147 900,2	129 106,1	150 931,7	137 924,4	2,0%	6,8%	3 031,5	8 818,3
Stanziamenti in % dell'RNL	1,14%	0,99%	1,13%	1,03%				

(1) Il bilancio 2012 comprende il bilancio rettificativo n. 1 e i progetti di bilancio rettificativo dal n. 2 al n. 3.

(2) Se si esclude il Fondo di solidarietà dell'UE dal confronto per la rubrica 3, gli stanziamenti di impegno e di pagamento aumentano dello 0,8% e del 6,1% rispettivamente.

(3) Se si esclude il Fondo di solidarietà dell'UE dal confronto per la rubrica 3b, gli stanziamenti di impegno e di pagamento diminuiscono dell'1,2% e dello 0,4% rispettivamente.

Progetto di bilancio 2013 – IMPEGNI



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 392/2012 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2012

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.
- (2) La direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria per uso domestico ⁽²⁾, contiene disposizioni relative all'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico.
- (3) Il consumo di energia elettrica delle asciugabiancheria per uso domestico rappresenta una parte considerevole della domanda domestica globale di energia elettrica nell'Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell'efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico delle asciugabiancheria per uso domestico.
- (4) È opportuno abrogare la direttiva 95/13/CE della Commissione e stabilire nuove disposizioni per mezzo del presente regolamento al fine di garantire che l'etichettatura indicante il consumo di energia costituisca un

incentivo per i fornitori a migliorare ulteriormente l'efficienza energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e che contribuisca ad accelerare la trasformazione del mercato verso tecnologie efficienti dal punto di vista energetico.

- (5) La direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche ⁽³⁾ disciplina le lavasciuga biancheria per uso domestico. Queste ultime hanno caratteristiche particolari e devono quindi essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.
- (6) Le informazioni riportate sull'etichetta devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽⁴⁾.
- (7) Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi per l'etichetta delle asciugabiancheria per uso domestico, comprese quelle a gas.
- (8) Il presente regolamento deve inoltre indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto per le asciugabiancheria per uso domestico.
- (9) Il presente regolamento deve inoltre indicare i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali di tali apparecchi.

⁽¹⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.⁽²⁾ GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28.⁽³⁾ GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

- (10) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce dei progressi tecnologici.
- (11) Per agevolare il passaggio dalla direttiva 95/13/CE al presente regolamento, le asciugabiancheria cui viene apposta l'etichetta ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi conformi alla direttiva 95/13/CE.
- (12) La direttiva 95/13/CE deve pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e quelle a gas e per le asciugabiancheria da incasso, comprese quelle vendute per un uso non domestico.
2. Il presente regolamento non si applica alle lavasciuga biancheria combinate per uso domestico né alle centrifughe per uso domestico.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «asciugabiancheria per uso domestico», un apparecchio nel quale si asciugano tessuti mediante rotolamento in un tamburo rotante, attraverso il quale è insufflata aria riscaldata, progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali;
- 2) «asciugabiancheria per uso domestico da incasso», un'asciugabiancheria per uso domestico progettata per essere installata all'interno di un mobile, di un'apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura;
- 3) «lavasciuga biancheria per uso domestico», una lavatrice per uso domestico che include sia una funzione di centrifuga sia un dispositivo per asciugare i tessuti, solitamente mediante aria calda e rotolamento della biancheria nel tamburo;
- 4) «centrifuga per uso domestico», anche nota sul mercato come «estrattore centrifugo», apparecchio che rimuove l'acqua dai tessuti mediante azione centrifuga in un tamburo rotante, successivamente aspirata da una pompa; progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali;
- 5) «asciugabiancheria a espulsione», un'asciugabiancheria che aspira aria fresca, la convoglia sui tessuti e restituisce l'aria umida nel locale o all'esterno;
- 6) «asciugabiancheria a condensazione», un'asciugabiancheria dotata di un dispositivo (che si avvale di condensazione o di altri mezzi) per rimuovere l'umidità dall'aria usata nel processo di asciugatura;
- 7) «asciugabiancheria automatica», un'asciugabiancheria che interrompe il processo di asciugatura al raggiungimento di un dato tenore di umidità nel carico, per esempio mediante conduttività o sensore di temperatura;
- 8) «asciugabiancheria non automatica», un'asciugabiancheria che interrompe il processo di asciugatura dopo un periodo predefinito, di norma controllato da un temporizzatore, ma che può anche essere interrotto manualmente;
- 9) «programma», una serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fornitore per asciugare determinati tipi di tessuto;
- 10) «ciclo»: un processo completo di asciugatura, quale definito dal programma selezionato;
- 11) «durata del programma», il tempo che intercorre fra l'avvio del programma e il completamento dello stesso, escluso l'avvio differito programmato dall'utente;
- 12) «capacità nominale», la massa massima, espressa in kg, indicata dal fornitore, a intervalli di 0,5 kg, di tessuti asciutti di un determinato tipo che può essere trattata in un'asciugabiancheria per uso domestico con il programma selezionato, caricata seguendo le istruzioni del fornitore;
- 13) «carico parziale», metà della capacità nominale di un'asciugabiancheria per uso domestico per un determinato programma;
- 14) «efficienza di condensazione», il rapporto fra la massa di umidità condensata da un'asciugabiancheria a condensazione e la massa di umidità rimossa dal carico alla fine di un ciclo;
- 15) «modo spento», una condizione in cui l'asciugabiancheria per uso domestico è spenta utilizzando i comandi o gli interruttori accessibili all'utilizzatore finale e destinati all'uso da parte di quest'ultimo durante l'utilizzo normale dell'apparecchio, al fine di conseguire il consumo di elettricità minimo, che può essere mantenuta per una durata indefinita quando l'asciugabiancheria è collegata a una fonte di alimentazione ed è utilizzata conformemente alle istruzioni del fornitore. Se non sono presenti comandi o interruttori accessibili all'utilizzatore finale, per «modo spento» si intende la condizione in cui l'asciugabiancheria ritorna a un consumo di energia elettrica stabile senza che vi sia stato un intervento esterno;
- 16) «modo stand-by», il modo in cui si registra il minore consumo di energia elettrica che può mantenersi per una durata illimitata dopo il completamento del programma senza ulteriori interventi dell'utente oltre allo svuotamento dell'asciugabiancheria;
- 17) «asciugabiancheria per uso domestico equivalente», un modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato con la stessa capacità nominale, le stesse caratteristiche tecniche e di efficienza, lo stesso consumo di energia, di efficienza di condensazione se del caso, la stessa durata del programma standard per tessuti di cotone e le stesse emissioni di rumore aereo durante la centrifuga di un altro modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato con un numero di codice commerciale differente dallo stesso produttore;

- 18) «utilizzatore finale», un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, un'asciugabiancheria per uso domestico;
- 19) «punto vendita», un luogo in cui le asciugabiancheria per uso domestico sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate;
- 20) «programma standard per tessuti di cotone», il ciclo di asciugatura per la biancheria di cotone avente un contenuto iniziale di umidità del carico del 60 % per giungere a un contenuto residuo di umidità del carico pari a 0 %.

Articolo 3

Responsabilità dei fornitori

I fornitori provvedono affinché:

- a) ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredato di un'etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all'allegato I;
- b) sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell'allegato II;
- c) la documentazione tecnica di cui all'allegato III sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta;
- d) qualsiasi pubblicità per un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all'energia o al prezzo;
- e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.

Articolo 4

Responsabilità dei distributori

I distributori provvedono affinché:

- a) presso il punto vendita, tutte le asciugabiancheria per uso domestico riportino l'etichetta, fornita dai fornitori ai sensi dell'articolo 3, lettera a), applicandola all'esterno della parte anteriore o della parte superiore dell'asciugabiancheria per uso domestico, in modo che sia chiaramente visibile;
- b) le asciugabiancheria per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento;
- c) qualsiasi pubblicità per un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo;
- d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di asciugabiancheria per uso domestico che ne

descriva i parametri tecnici specifici includa un riferimento alla classe di efficienza energetica di detto modello.

Articolo 5

Metodi di misurazione

Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengono conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute.

Articolo 6

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Gli Stati membri applicano la procedura di cui all'allegato V per valutare la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, il consumo di energia per ciclo, la classe di efficienza di condensazione se del caso, la capacità nominale, il consumo di energia nel modo spento e «stand-by», la durata del modo «stand-by», la durata del programma e le emissioni di rumore aereo.

Articolo 7

Revisione

La Commissione rivede il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ai fini della verifica di cui all'allegato V.

Articolo 8

Abrogazione

La direttiva 95/13/CE è abrogata a partire dal 29 maggio 2012.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

1. L'articolo 3, lettere d) ed e), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), non si applicano al materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati prima del 29 settembre 2012.
2. Le asciugabiancheria per uso domestico immesse sul mercato prima del 29 maggio 2012 sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/13/CE.
3. Le asciugabiancheria per uso domestico conformi alle disposizioni del presente regolamento e immesse sul mercato o offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate prima del 29 maggio 2012 sono considerate conformi alle disposizioni della direttiva 95/13/CE.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 29 maggio 2012. Tuttavia, l'articolo 3, lettere d) ed e), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a decorrere dal 29 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1^o marzo 2012

Per la Commissione


Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Etichetta

1. ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A ESPULSIONE PER USO DOMESTICO



1.1 L'etichetta dell'asciugabiancheria a espulsione per uso domestico contiene le seguenti informazioni:


I. nome o marchio del fornitore;

II. identificatore del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di asciugabiancheria per uso domestico da altri modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello stesso fornitore;

- III. la classe di efficienza energetica come definita al punto 1 dell'allegato VI; la punta della freccia che riporta la classe di efficienza energetica dell'asciugabiancheria per uso domestico si trova all'altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;
 - IV. consumo annuo di energia ponderato (AE_C) in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina e calcolato come indicato nell'allegato VII;
 - V. informazioni sul tipo di asciugabiancheria per uso domestico;
 - VI. durata del ciclo corrispondente al programma standard per tessuti di cotone a pieno carico, espresso in minuti e arrotondata al minuto più vicino;
 - VII. capacità nominale, espressa in kg, del programma per tessuti di cotone a pieno carico;
 - VIII. livello di potenza sonora (valore medio ponderato — L_{WA}), espresso in dB e arrotondato alla cifra intera più vicina, durante la fase di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico.
- 1.2 Per le asciugabiancheria a espulsione per uso domestico, l'etichetta deve essere conforme al punto 4 del presente allegato. Se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

2. ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE PER USO DOMESTICO




2.1 Oltre alle informazioni di cui al punto 1.1, l'etichetta dell'asciugabiancheria a condensazione per uso domestico comprende:

IX. la classe di efficienza di condensazione definita ai sensi dell'allegato VI, punto 2.

2.2 Per le asciugabiancheria a condensazione per uso domestico, l'etichetta deve essere conforme al punto 4 del presente allegato. Se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

3. ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A GAS PER USO DOMESTICO



3.1 Per le asciugabiancheria a gas per uso domestico, l'etichetta contiene le informazioni di cui al punto 1.1.

3.2 Per le asciugabiancheria a gas per uso domestico, l'etichetta deve essere conforme al punto 4 del presente allegato. Se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

4. STRUTTURA DELL'ETICHETTA

4.1 Per asciugabiancheria a espulsione per uso domestico, l'etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito.

Dove:

- a) L'etichetta deve essere larga almeno 110 mm e alta 220 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra.
- b) Lo sfondo deve essere bianco.
- c) Si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero, come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.
- d) L'etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra).

❶ **Bordo dell'etichetta UE:** 5 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

❷ **Logo UE** — colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

❸ **Logo energia:** colore: X-00-00-00. Pittogramma come raffigurato; logo UE e logo energia (combinati): larghezza: 92 mm, altezza: 17 mm.

❹ **Bordo al di sotto dei loghi:** 1 pt — colore: ciano 100 % — lunghezza: 92,5 mm.

❺ **Scala A-G**

— **Freccia:** altezza: 7 mm, spazio intermedio: 0,75 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00,

seconda classe: 70-00-X-00,

terza classe: 30-00-X-00,

quarta classe: 00-00-X-00,

quinta classe: 00-30-X-00,

sesta classe: 00-70-X-00,

ultima classe: 00-X-X-00.

— **Testo:** Calibri grassetto 18 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 12 pt, bianco, allineati su un'unica riga.

❻ **Classe di efficienza energetica**

— **Freccia:** larghezza: 26 mm, altezza: 14 mm, 100 % nero;

— **Testo:** Calibri grassetto 29 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 18 pt, bianco, allineati su un'unica riga.

❼ **Energia**

— **Testo:** Calibri normale 11 pt, maiuscolo, 100 % nero.

❽ **Consumo annuo di energia ponderato**


— **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

— **Valore:** Calibri grassetto 30 pt, 100 % nero.

— **Seconda riga:** Calibri normale 14 pt, 100 % nero.

- 9** Tipo di asciugabiancheria per uso domestico
- **Pittogramma raffigurato**
 - **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
- 10** Durata del ciclo
- **Pittogramma raffigurato**
 - **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
 - **Valore:** Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.
- 11** Capacità nominale
- **Pittogramma raffigurato**
 - **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
 - **Valore:** Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.
- 12** Livello di potenza sonora
- **Pittogramma raffigurato**
 - **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
 - **Valore:** Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.
- 13** Asterisco: Calibri normale 6 pt, 100 % nero.
- 14** Nome o marchio del fornitore
- 15** Identificatore del modello del fornitore
- 16** Il nome o il marchio del fornitore e l'identificatore del modello devono essere contenuti in un riquadro di 92 × 15 mm.
- 17** Numero del regolamento: Calibri grassetto 9 pt, 100 % nero.

4.2 Per asciugabiancheria a condensazione per uso domestico, l'etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito.



* цикъл · cyklus · portion · zyklus
 програма · ciclo · tsükkel
 ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
 ciklu · cyclus · cykl · ciclu
 program · torkomgång

Dove:

- a) L'etichetta deve essere larga almeno 110 mm e alta 220 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra.
- b) Lo sfondo deve essere bianco.
- c) Si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero, come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.
- d) L'etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra).

1 **Bordo dell'etichetta UE:** 5 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

2 **Logo UE** — colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

3 **Logo energia:** colore: X-00-00-00. Pittogramma come raffigurato; logo UE e logo energia (combinati): larghezza: 92 mm, altezza: 17 mm.

4 **Bordo al di sotto dei loghi:** 1 pt — colore: ciano 100 % — lunghezza: 92,5 mm.

5 **Scala A-G**

— **Freccia:** altezza: 7 mm, spazio intermedio: 0,75 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00,

seconda classe: 70-00-X-00,

terza classe: 30-00-X-00,

quarta classe: 00-00-X-00,

quinta classe: 00-30-X-00,

sesta classe: 00-70-X-00,

ultima classe: 00-X-X-00.

— **Testo:** Calibri grassetto 18 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 12 pt, bianco, allineati su un'unica riga.

6 **Classe di efficienza energetica**

— **Freccia:** larghezza: 26 mm, altezza: 14 mm, 100 % nero;

— **Testo:** Calibri grassetto 29 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 18 pt, bianco, allineati su un'unica riga.

7 **Energia**

— **Testo:** Calibri normale 11 pt, maiuscolo, 100 % nero.

8 **Consumo annuo di energia ponderato**


— **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

— **Valore:** Calibri grassetto 30 pt, 100 % nero.

— **Seconda riga:** Calibri normale 14 pt, 100 % nero.

- 9 Tipo di asciugabiancheria per uso domestico**
- **Pittogramma raffigurato**
 - **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
- 10 Durata del ciclo**
- **Pittogramma raffigurato**
 - **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
 - **Valore:** Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.
- 11 Capacità nominale**
- **Pittogramma raffigurato**
 - **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
 - **Valore:** Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.
- 12 Livello di potenza sonora**
- **Pittogramma raffigurato**
 - **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
 - **Valore:** Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.
- 13 Asterisco:** Calibri normale 6 pt, 100 % nero.
- 14 Nome o marchio del fornitore**
- 15 Identificatore del modello del fornitore**
- 16** Il nome o il marchio del fornitore e l'identificatore del modello devono essere contenuti in un riquadro di 92 × 15 mm.
- 17 Numero del regolamento:** Calibri grassetto 9 pt, 100 % nero.
- 18 Classi di efficienza di condensazione**
- **Pittogramma raffigurato**
 - **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
 - **Valore:** Calibri normale 16 pt, scala orizzontale 75 %, 100 % nero e Calibri grassetto, 22 pt, scala orizzontale 75 %, 100 % nero.

4.3 Per asciugabiancheria a gas per uso domestico, l'etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito.



Dove:

- a) L'etichetta deve essere larga almeno 110 mm e alta 220 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra.
- b) Lo sfondo deve essere bianco.
- c) Si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero, come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.
- d) L'etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra).

❶ **Bordo dell'etichetta UE:** 5 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

❷ **Logo UE** — colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

❸ **Logo energia:** colore: X-00-00-00. Pittogramma come raffigurato; logo UE e logo energia (combinati): larghezza: 92 mm, altezza: 17 mm.

❹ **Bordo al di sotto dei loghi:** 1 pt — colore: ciano 100 % — lunghezza: 92,5 mm.

❺ **Scala A-G**

— **Freccia:** altezza: 7 mm, spazio intermedio: 0,75 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00,

seconda classe: 70-00-X-00,

terza classe: 30-00-X-00,

quarta classe: 00-00-X-00,

quinta classe: 00-30-X-00,

sesta classe: 00-70-X-00,

ultima classe: 00-X-X-00.

— **Testo:** Calibri grassetto 18 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 12 pt, bianco, allineati su un'unica riga.

❻ **Classe di efficienza energetica**

— **Freccia:** larghezza: 26 mm, altezza: 14 mm, 100 % nero;

— **Testo:** Calibri grassetto 29 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 18 pt, bianco, allineati su un'unica riga.

❼ **Energia**

— **Testo:** Calibri normale 11 pt, maiuscolo, 100 % nero.

❽ **Consumo annuo di energia ponderato**

— **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

— **Valore:** Calibri grassetto 30 pt, 100 % nero.

— **Seconda riga:** Calibri normale 14 pt, 100 % nero.

- 9 Tipo di asciugabiancheria per uso domestico**
- **Pittogramma raffigurato**
 - **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
- 10 Durata del ciclo**
- **Pittogramma raffigurato**
 - **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
 - **Valore:** Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; e Calibri normale 16 pt, 100 % nero.
- 11 Capacità nominale**
- **Pittogramma raffigurato**
 - **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
 - **Valore:** Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.
- 12 Livello di potenza sonora**
- **Pittogramma raffigurato**
 - **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
 - **Valore:** Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.
- 13 Asterisco:** Calibri normale 6 pt, 100 % nero.
- 14 Nome o marchio del fornitore**
- 15 Identificatore del modello del fornitore**
- 16** Il nome o il marchio del fornitore e l'identificatore del modello devono essere contenuti in un riquadro di 92 × 15 mm.
- 17 Numero del regolamento:** Calibri grassetto 9 pt, 100 % nero.
-

ALLEGATO II

Scheda prodotto

1. Le informazioni contenute nella scheda prodotto dell'asciugabiancheria per uso domestico sono indicate nell'ordine indicato qui di seguito e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:

- a) nome o marchio del fornitore;
- b) identificatore del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di asciugabiancheria per uso domestico da altri modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello stesso fornitore;
- c) capacità nominale, espressa in kg di capi di cotone, del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico;
- d) se l'asciugabiancheria per uso domestico è a espulsione, a condensazione o a gas;
- e) classe di efficienza energetica definita ai sensi dell'allegato VI, punto 1;
- f) per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica:

il consumo annuo ponderato di energia (AE_e) arrotondato al primo decimale, descritto come segue: «Consumo di energia "X" kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.»;

per le asciugabiancheria a gas per uso domestico:

il consumo annuo ponderato di energia [$AE_{C(Gas)}$] arrotondato al primo decimale, descritto come segue: «Consumo di energia "X" kWh-gas/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.»;

e

il consumo annuo ponderato di energia [$AE_{C(Gas)el}$] arrotondato al primo decimale, descritto come segue: «Consumo di energia "X" kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.»;

- g) se l'asciugabiancheria per uso domestico è un modello automatico o non automatico;
- h) se all'asciugabiancheria per uso domestico è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, tale informazione può essere inclusa;
- i) il consumo energetico (E_{dry} , $E_{dry/2}$, $E_{g,dry}$, $E_{g,dry/2}$, $E_{g,dry,a}$, $E_{g,dry/2,a}$) del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone;
- j) il consumo di energia in modo spento (P_0) e stand-by (P_1) del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone;
- k) la durata del modo stand-by se l'asciugabiancheria per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico;
- l) l'indicazione che il programma standard per tessuti in cotone usato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l'etichetta e la scheda prodotto, che tale programma è atto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale e che è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone;
- m) la durata ponderata del programma (T_p) del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino, nonché la durata del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico (T_{dry}) e del programma per tessuti di cotone a carico parziale ($T_{dry/2}$) espresse in minuti e arrotondate al minuto più vicino;

- n) se l'asciugabiancheria per uso domestico è un apparecchio a condensazione, la classe di efficienza di condensazione determinata in conformità dell'allegato VI, punto 2, espressa come «Classe di efficienza di condensazione "X" su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)»; questa informazione può essere espressa in altro modo a condizione che sia chiaro che la scala va da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima);
- o) se l'asciugabiancheria per uso domestico è un apparecchio a condensazione, l'efficienza di condensazione media C_{dry} e $C_{dry^{1/2}}$ del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone e l'efficienza di condensazione ponderata (C_p) del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone, espresse in percentuale e arrotondate alla cifra percentuale intera più vicina;
- p) il livello di potenza sonora (valore medio ponderato — L_{WA}) espresso in dB e arrotondato alla cifra intera più vicina, durante la fase di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico;
- q) se si tratta di un modello da incasso, l'indicazione di tale caratteristica.
2. Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di asciugabiancheria per uso domestico forniti dallo stesso fornitore.
3. Le informazioni riportate sulla scheda prodotto possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull'etichetta.
-

ALLEGATO III

Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, lettera c), comprende:
 - a) il nome e l'indirizzo del fornitore;
 - b) una descrizione generale dell'asciugabiancheria per uso domestico che consenta di identificarla univocamente e agevolmente;
 - c) se del caso, i riferimenti agli standard armonizzati applicati;
 - d) se del caso, gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate;
 - e) l'indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;
 - f) i parametri tecnici per le misurazioni seguenti:
 - i) per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica:

il consumo energetico (E_{dry} , $E_{dry/2}$, E_{Gdry} , $E_{Gdry/2}$, $E_{Gdry,a}$, $E_{Gdry/2,a}$) del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone;

per le asciugabiancheria a gas per uso domestico:

il consumo annuo ponderato di energia [$AE_{C(Gas)}$] arrotondato al primo decimale, descritto come segue: «Consumo di energia "X" kWh/gas/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.»;

e

il consumo annuo ponderato di energia [$AE_{C(Gas)el}$] arrotondato al primo decimale, descritto come segue: «Consumo di energia "X" kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.»;
 - ii) il consumo energetico nei modi spento e stand-by;
 - iii) la durata del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico (T_{dry}) e del programma standard per tessuti di cotone a carico parziale ($T_{dry/2}$), espressa in minuti e arrotondata alla cifra intera più vicina;
 - iv) la durata del modo stand-by se l'asciugabiancheria per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico;
 - v) se l'asciugabiancheria per uso domestico è un apparecchio a condensazione, l'efficienza di condensazione media C_{dry} del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone e l'efficienza di condensazione media del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone $C_{dry/2}$;
 - vi) il livello di potenza sonora;
 - g) i risultati dei calcoli eseguiti in conformità all'allegato VII.
2. Quando le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altre asciugabiancheria per uso domestico equivalenti, o entrambi, la documentazione comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni e alle prove svolte dal fornitore per verificare l'accuratezza dei calcoli. Le informazioni includono anche un elenco di tutti gli altri modelli equivalenti di asciugabiancheria per uso domestico per i quali le informazioni sono state ottenute con le stesse modalità.

ALLEGATO IV

Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non abbia la possibilità di vedere il prodotto esposto

1. Le informazioni di cui all'articolo 4, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:

- a) la capacità nominale, espressa in kg di cotone, del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico;
- b) se l'asciugabiancheria per uso domestico è a espulsione, a condensazione o a gas;
- c) la classe di efficienza energetica come definita al punto 1 dell'allegato VI;
- d) per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica:

il consumo annuo ponderato di energia (AE_e) arrotondato alla prima cifra intera, descritto come segue: «Consumo di energia "X" kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura dei programmi standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.»;

per le asciugabiancheria a gas per uso domestico:

il consumo annuo ponderato di energia [$AE_{C(Gas)}$] arrotondato al primo decimale, descritto come segue: «Consumo di energia "X" kWh-gas/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.»;

e

il consumo annuo ponderato di energia [$AE_{C(Gas)el}$] arrotondato al primo decimale, descritto come segue: «Consumo di energia "X" kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.»;

- e) se l'asciugabiancheria per uso domestico è un modello automatico o non automatico;
- f) il consumo energetico (E_{dry} , $E_{dry^{1/2}}$, $E_{g_{dry}}$, $E_{g_{dry^{1/2}}}$, $E_{g_{dry,a}}$, $E_{g_{dry^{1/2},a}}$) del programma standard a pieno carico e a mezzo carico per tessuti di cotone, arrotondato al secondo decimale e calcolato conformemente all'allegato VII;
- g) il consumo di energia in modo spento (P_o) e stand-by (P) del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone;
- h) la durata del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico (T_{dry}) e del programma standard per tessuti di cotone a carico parziale ($T_{dry^{1/2}}$), espressa in minuti e arrotondata alla cifra intera più vicina, calcolata conformemente all'allegato VII;
- i) se l'asciugabiancheria per uso domestico è un apparecchio a condensazione, la classe di efficienza conformemente al punto 2 dell'allegato VI;
- j) il livello di potenza sonora (valore medio ponderato — L_{WA}) espresso in dB e arrotondato alla cifra intera più vicina, durante la fase di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico;
- k) se si tratta di un modello da incasso, l'indicazione di tale caratteristica.

2. Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda prodotto deve essere fornita nella forma e nell'ordine definiti nell'allegato II.

3. Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in dimensioni e caratteri leggibili.

ALLEGATO V

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Ai fini della conformità e della verifica di conformità con le prescrizioni del presente regolamento, le misure e i calcoli devono essere svolti avvalendosi di norme armonizzate, i cui valori di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che prendano in considerazione i metodi più avanzati abitualmente riconosciuti, i cui risultati si ritiene abbiano un margine ridotto di incertezza.

Ai fini della verifica della conformità ai requisiti definiti negli articoli 3 e 4, le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un'unica asciugabiancheria per uso domestico. Se i parametri misurati non rispondono ai valori dichiarati dal fornitore negli intervalli indicati nella tabella 1, le misurazioni devono essere effettuate su tre asciugabiancheria per uso domestico supplementari. La media aritmetica dei valori misurati di detti tre apparecchi supplementari deve rispondere ai valori dichiarati dal fornitore e rientrare negli intervalli indicati nella tabella 1.

In caso contrario il modello di asciugabiancheria per uso domestico e tutti gli altri modelli di asciugabiancheria equivalenti sono considerati non conformi ai requisiti definiti agli articoli 3 e 4.

Tabella 1

Parametro misurato	Tolleranze applicabili alla verifica
Consumo annuo di energia ponderato	Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale (*) di AE_C
Consumo ponderato di energia	Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale di E_t
Efficienza di condensazione ponderata	Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 6 % al valore nominale di C_t
Durata ponderata del programma	Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % ai valori nominali di T_t
Consumo energetico nei modi spento e stand-by	Il valore misurato del consumo energetico P_o e P_b , superiore a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale. Il valore misurato del consumo energetico P_o e P_b , inferiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre 0,10 W al valore nominale
Durata in modo stand-by	Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale di T_t
Livello di potenza sonora L_{WA}	Il valore misurato non può essere superiore al valore nominale

(*) Per «valore nominale» si intende il valore dichiarato dal fornitore. Il margine del 6 % nella misurazione rappresenta l'errore di laboratorio di prova attualmente accettabile per la misurazione dei parametri dichiarati con il nuovo metodo di misurazione usato per i nuovi requisiti in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura, comprendenti cicli a pieno carico e a carico parziale.

ALLEGATO VI

Classi di efficienza energetica e classi di efficienza di condensazione

1. CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA

La classe di efficienza energetica di un'asciugabiancheria per uso domestico è determinata in base all'indice di efficienza energetica (*IEE*) definito nella tabella 1.

L'indice di efficienza energetica (*IEE*) di un'asciugabiancheria per uso domestico è determinato conformemente all'allegato VII, punto 1.

Tabella 1

Classi di efficienza energetica

Classe di efficienza energetica	Indice di efficienza energetica
A+++ (efficienza massima)	$IEE < 24$
A++	$24 \leq IEE < 32$
A+	$32 \leq IEE < 42$
A	$42 \leq IEE < 65$
B	$65 \leq IEE < 76$
C	$76 \leq IEE < 85$
G (efficienza minima)	$85 \leq IEE$

2. CLASSI DI EFFICIENZA DI CONDENSAZIONE

La classe di efficienza di condensazione di un'asciugabiancheria a condensazione per uso domestico è determinata in base all'efficienza di condensazione ponderata (*C_t*) definita nella tabella 2.

L'efficienza di condensazione ponderata (*C_t*) di un'asciugabiancheria a condensazione per uso domestico è determinata conformemente all'allegato VII, punto 2.

Tabella 2

Classi di efficienza di condensazione

Classi di efficienza di condensazione	Efficienza di condensazione ponderata
A (efficienza massima)	$C_t > 90$
B	$80 < C_t \leq 90$
C	$70 < C_t \leq 80$
D	$60 < C_t \leq 70$
E	$50 < C_t \leq 60$
F	$40 < C_t \leq 50$
G (efficienza minima)	$C_t \leq 40$

ALLEGATO VII

Metodo di calcolo dell'indice di efficienza energetica e dell'efficienza di condensazione ponderata

1. CALCOLO DELL'INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Per calcolare l'indice di efficienza energetica (*IEE*) di un modello di asciugabiancheria per uso domestico, il consumo annuo ponderato di energia di un'asciugabiancheria per uso domestico per il programma standard per i tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale è confrontato con il suo consumo annuo standard di energia.

a) L'indice di efficienza energetica (*IEE*) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale:

$$EEI = \frac{AE_C}{SAE_C} \times 100$$

dove:

AE_C = consumo annuo ponderato di energia dell'asciugabiancheria per uso domestico,

SAE_C = consumo annuo standard di energia dell'asciugabiancheria per uso domestico.

b) Il consumo annuo standard di energia (SAE_C) è calcolato in kWh/anno con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

— per tutte le asciugabiancheria per uso domestico non a espulsione:

$$SAE_C = 140 \times c^{0,8}$$

— per le asciugabiancheria per uso domestico a espulsione:

$$SAE_C = 140 \times c^{0,8} - \left(30 \times \frac{T_t}{60} \right)$$

dove:

c è la capacità nominale dell'asciugabiancheria per uso domestico per il programma standard per i tessuti di cotone,

T_t è la durata ponderata del programma per il programma standard per i tessuti di cotone.

c) Il consumo annuo ponderato di energia (AE_C) è calcolato in kWh/anno con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

i)

$$AE_C = E_t \times 160 + \frac{\left[P_o \times \frac{525\,600 - (T_t \times 160)}{2} + P_l \times \frac{525\,600 - (T_t \times 160)}{2} \right]}{60 \times 1\,000}$$

dove:

E_t = consumo di energia ponderato, in kWh e arrotondato al secondo decimale,

P_o = potenza in modo spento per il programma standard per tessuti di cotone a pieno carico espressa in W e arrotondata al secondo decimale,

P_l = potenza in modo stand-by per il programma standard per tessuti di cotone a pieno carico espressa in W e arrotondata al secondo decimale,

T_t = durata ponderata del programma, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino,

160 = numero totale di cicli di asciugatura per anno.

ii) se l'asciugabiancheria per uso domestico è dotata di un sistema di gestione dell'energia, nel caso di un'asciugabiancheria per uso domestico che ritorna automaticamente al modo spento dopo la fine del programma, il consumo annuo ponderato di energia (AE_C) è calcolato tenendo conto dell'effettiva durata del modo stand-by, applicando la seguente formula:

$$AE_C = E_t \times 160 + \frac{\{(P_l \times T_t \times 160) + P_o \times [525\,600 - (T_t \times 160) - (T_t \times 160)]\}}{60 \times 1\,000}$$

dove:

T_1 = durata del modo stand-by per il programma standard per i tessuti di cotone a pieno carico, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino.

- d) La durata ponderata del programma (T_1) del programma standard per tessuti di cotone è calcolata in minuti con la formula seguente e arrotondata al minuto più vicino:

$$T_1 = (3 \times T_{dry} + 4 \times T_{dry/2})/7$$

dove:

T_{dry} = durata del programma per il programma standard per tessuti di cotone a pieno carico, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino,

$T_{dry/2}$ = durata del programma per il programma standard per tessuti di cotone a carico parziale, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino.

- e) Il consumo ponderato di energia (E_1) è calcolato in kWh con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

$$E_1 = (3 \times E_{dry} + 4 \times E_{dry/2})/7$$

dove:

E_{dry} = consumo di energia del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

$E_{dry/2}$ = consumo di energia del programma standard per tessuti di cotone a carico parziale, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale.

- f) Per le asciugabiancheria a gas per uso domestico, il consumo energetico del programma standard per i tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale è calcolato in kWh e arrotondato al secondo decimale, ossia:

$$E_{dry} = \frac{E_{g,dry}}{f_g} + E_{g,dry,a}$$

$$E_{dry/2} = \frac{E_{g,dry/2}}{f_g} + E_{g,dry/2,a}$$

dove:

$E_{g,dry}$ = consumo di gas del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

$E_{g,dry/2}$ = consumo di gas del programma standard per tessuti di cotone a carico parziale, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

$E_{g,dry,a}$ = consumo ausiliario di elettricità del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

$E_{g,dry/2,a}$ = consumo ausiliario di elettricità del programma standard per tessuti di cotone a carico parziale espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

$$f_g = 2,5.$$

2. CALCOLO PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO ILLUSTRATE IN ALLEGATO II SCHEDA PRODOTTO, ALLEGATO III DOCUMENTAZIONE TECNICA E ALLEGATO IV INFORMAZIONI DA FORNIRE NEI CASI IN CUI SI PREVEDE CHE L'UTILIZZATORE FINALE NON ABBIA LA POSSIBILITÀ DI VEDERE IL PRODOTTO ESPOSTO

Per le asciugabiancheria a gas per uso domestico, ai fini delle informazioni di cui agli allegati II, III e IV, il consumo energetico di gas del programma standard per i tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale è calcolato in kWh e arrotondato al secondo decimale, ossia:

$$AE_{C(Gas)} = 160 \times (3 \times E_{g,dry} + 4 \times E_{g,dry/2})/7$$

Per le asciugabiancheria a gas per uso domestico, ai fini delle informazioni di cui agli allegati II, III e IV, il consumo energetico di elettricità del programma standard per i tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale è calcolato in kWh e arrotondato al secondo decimale, ossia:

$$AE_{C(Gas)el} = 160 \times (3 \times E_{g,dry,a} + 4 \times E_{g,dry/2,a})/7 + ((P_1 \times T_1 + 160) + P_o \times [525\,600 - (T_1 \times 160) - (T_1 \times 160)])/60 \times 1\,000$$

3. CALCOLO DELL'EFFICIENZA DI CONDENSAZIONE PONDERATA

L'efficienza di condensazione di un programma è il rapporto fra la massa di umidità condensata e raccolta nella vaschetta di un'asciugabiancheria a condensazione per uso domestico e la massa di umidità rimossa dal carico dal programma; quest'ultima è la differenza fra la massa del carico di prova umido prima dell'asciugatura e la massa del carico di prova dopo l'asciugatura. Ai fini del calcolo dell'efficienza di condensazione ponderata, si prende in considerazione l'efficienza di condensazione media del programma standard per i tessuti di cotone sia a pieno carico, sia a carico parziale.

L'efficienza di condensazione ponderata (C_t) di un programma è calcolata in percentuale e arrotondata alla cifra percentuale intera più vicina, ossia:

$$C_t = (3 \times C_{dry} + 4 \times C_{dry\frac{1}{2}}) / 7$$

dove:

C_{dry} = efficienza di condensazione media del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico,

$C_{dry\frac{1}{2}}$ = efficienza di condensazione media del programma standard per tessuti di cotone a carico parziale.

L'efficienza di condensazione media C è calcolata a partire dalle efficienze di condensazione ottenute nelle prove svolte ed è espressa in percentuale:

$$C = \frac{1}{(n-1)} \sum_{j=2}^n \left(\frac{W_{wj}}{W_i - W_f} \times 100 \right)$$

dove:

n è il numero di prove sperimentali, comprensive di almeno quattro prove valide con il programma selezionato,

j è il numero di prove sperimentali,

W_{wj} è la massa di acqua raccolta nella vaschetta del condensatore durante la prova j ,

W_i è la massa del carico di prova umido prima dell'asciugatura,

W_f è la massa del carico di prova dopo l'asciugatura.

REGOLAMENTO (UE) N. 378/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2012

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente trasmette le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (di seguito "l'Autorità").
- (3) Quando riceve una domanda, l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito alla presentazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, di una domanda da parte della società SVUS Pharma a.s, è stato chiesto all'Autorità di emettere un parere su un'indicazione sulla salute relativa agli effetti della ProteQuine®, una miscela di amminoacidi liberi, oligopeptidi e nucleotidi, sull'aumento delle concentrazioni sopresse di immunoglobuline A secretorie (sIgA) e sulla riduzione del rischio di raffreddori e di influenza (domanda EFSA-Q-2008-397) ⁽²⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: "ProteQuine® aumenta/mantiene il livello di sIgA sulle membrane mucose. Un livello ridotto o insufficiente di sIgA costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di raffreddori e influenza".
- (6) Sulla base dei dati presentati, l'Autorità ha concluso, nel parere pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 13 aprile 2011, che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l'assunzione di ProteQuine® e l'aumento delle concentrazioni sopresse di sIgA e la riduzione del rischio di raffreddori e di influenza. L'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve pertanto essere autorizzata.
- (7) In seguito alla presentazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, di una domanda da parte della società SVUS Pharma a.s, è stato chiesto all'Autorità di emettere un parere su un'indicazione sulla salute relativa agli effetti della ProteQuine®, una miscela di amminoacidi liberi, oligopeptidi e nucleotidi, e della lattoferrina bovina sull'aumento delle concentrazioni sopresse di immunoglobuline A secretorie (sIgA) e sulla riduzione del rischio di raffreddori con mal di gola (domanda EFSA-Q-2008-398) ⁽³⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: "ProteQuine® in combinazione con la lattoferrina bovina aumenta/mantiene il livello di sIgA sulle membrane mucose. Un livello ridotto o insufficiente di sIgA costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di raffreddori con mal di gola e la combinazione di ProteQuine® con la lattoferrina bovina riduce il rischio dello sviluppo di faringiti".
- (8) Sulla base dei dati presentati, l'Autorità ha concluso, nel parere pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 13 aprile 2011, che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l'assunzione di ProteQuine® e lattoferrina bovina e l'aumento delle concentrazioni sopresse di sIgA e la riduzione del rischio di raffreddori con mal di gola. L'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve pertanto essere autorizzata.
- (9) In seguito alla presentazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, di una domanda da parte della società CSL - Centro Sperimentale del Latte S.p.A., è stato chiesto all'Autorità di emettere un parere su un'indicazione sulla salute relativa agli effetti della combinazione di *Lactobacillus delbrueckii* ssp. *bulgaricus* AY/CSL (LMG P-17224) e *Streptococcus thermophilus* 9Y/CSL (LMG P-17225) sulla modulazione benefica della microflora intestinale (domanda EFSA-Q-2008-273) ⁽⁴⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: "Mantenimento in buona salute grazie alla normalizzazione della flora intestinale".

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ The EFSA Journal 2011; 9(4):2128.⁽³⁾ The EFSA Journal 2011; 9(4):2129.⁽⁴⁾ The EFSA Journal 2011; 9(7):2288.

- (10) Sulla base dei dati presentati, l'Autorità ha concluso, nel parere pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 20 luglio 2011, che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l'assunzione di una combinazione di *L. delbrueckii* ssp. *bulgaricus* AY/CSL (LMG P-17224) e *S. thermophilus* 9Y/CSL (LMG P-17225) e l'effetto fisiologico benefico correlato all'effetto indicato. L'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve pertanto essere autorizzata.
- (11) In seguito alla presentazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, di una domanda da parte della European Dietetic Food Industry Association (IDACE), è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute relativa agli effetti del beta-palmitato sull'aumento dell'assorbimento del calcio (domanda EFSA-Q-2008-172) ⁽¹⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, formulata nel modo seguente: "L'arricchimento con beta-palmitato contribuisce ad aumentare l'assorbimento del calcio".
- (12) Sulla base dei dati presentati, l'Autorità ha concluso, nel parere pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 28 luglio 2011, che gli elementi forniti disponibili non sono sufficienti a stabilire un rapporto di causa ed effetto tra l'assunzione di beta-palmitato e l'effetto indicato. L'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve pertanto essere autorizzata.
- (13) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, non autorizzate mediante una decisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, possono continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi successivo all'adozione del presente regolamento, purché la domanda sia stata presentata prima del 19 gennaio 2008. Il periodo transitorio di cui al suddetto articolo è di conseguenza applicabile all'indicazione sulla salute relativa al beta-palmitato elencata nell'allegato del presente regolamento.
- (14) Poiché la domanda relativa all'indicazione sulla salute relativa a *Lactobacillus delbrueckii* ssp. *bulgaricus* AY/CSL (LMG P-17224) e *Streptococcus thermophilus* 9Y/CSL (LMG P-17225) non è stata presentata anteriormente al 19 gennaio 2008, la condizione di cui all'articolo 28, paragrafo 6, lettera b), non è soddisfatta e il periodo transitorio di cui al medesimo articolo non è applicabile.
- (15) Tuttavia, al fine di garantire la piena ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, sia gli operatori del settore alimentare sia le autorità nazionali competenti devono prendere i necessari provvedimenti affinché, entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le indicazioni sulla salute elencate nel suo allegato che sono state presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006 non siano più utilizzate.
- (16) Nel definire le misure di cui al presente regolamento si è tenuto conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini pervenute alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

2. Tuttavia, le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006 specificate al paragrafo 1 e utilizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere impiegate per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ The EFSA Journal 2011; 9(7):2289.

Indicazioni sulla salute respinte

Domanda - Pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Rif. del parere EFSA
Indicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), facente riferimento alla riduzione dei rischi di malattia	ProteQuine®	ProteQuine® aumenta/mantiene il livello di sIgA sulle membrane mucose. Un livello ridotto o insufficiente di sIgA costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di raffreddori o influenza	Q-2008-397
Indicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), facente riferimento alla riduzione dei rischi di malattia	ProteQuine® in combinazione con lattoferrina bovina	ProteQuine® in combinazione con la lattoferrina bovina aumenta/mantiene il livello di sIgA sulle membrane mucose. Un livello ridotto o insufficiente di sIgA costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di raffreddori con mal di gola e la combinazione di ProteQuine® con la lattoferrina bovina riduce il rischio dello sviluppo di faringiti	Q-2008-398
Indicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), facente riferimento allo sviluppo e alla salute dei bambini	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> ssp. <i>bulgaricus</i> AY/CSL (LMG P-17224) e <i>Streptococcus thermophilus</i> 9Y/CSL (LMG P-17225)	Mantenimento in buona salute grazie alla normalizzazione della flora intestinale	Q-2008-273
Indicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), facente riferimento allo sviluppo e alla salute dei bambini	Beta-palmitato	L'arricchimento con beta-palmitato contribuisce ad aumentare l'assorbimento del calcio.	Q-2008-172

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 7 - 16 Maggio 2012 >

WIRE2012 per porre l'attenzione sulle Regioni in seno all'Unione dell'Innovazione

La settimana delle Regioni Innovative in Europa, il forum annuale che riunisce i protagonisti nell'ambito dello sviluppo della conoscenza e dell'innovazione a livello regionale, quest'anno affronterà le principali sfide attuali relative all'implementazione efficace dell'«Unione dell'Innovazione» a livello regionale per il periodo 2014-2020. Quest'anno l'evento (WIRE2012) sarà organizzato in stretta collaborazione con la Commissione europea e si svolgerà a **Cracovia, Polonia, il 4-5 giugno 2012**.

WIRE2012 svelerà le sfide e le barriere allo sviluppo dell'innovazione regionale, elaborerà raccomandazioni indirizzate ai responsabili di decisioni politiche, includendo la **realizzazione efficace dell'Unione dell'Innovazione a livello regionale**; infine si occuperà di tre tematiche principali:

- ▶ **Regioni Innovative all'interno del programma Horizon 2020.** Si analizzerà il ruolo delle regioni riguardo alla specializzazione intelligente, il ruolo delle città come poli d'innovazione e degli ecosistemi regionali all'interno del programma Horizon 2020;
- ▶ **Stairway to Excellence.** Verranno affrontati i temi sul futuro della ricerca e dell'innovazione a livello regionale, le sinergie tra il programma Horizon 2020 e la politica di coesione, nonché la specializzazione intelligente nelle regioni di convergenza e nei centri di eccellenza;
- ▶ **Networking for ERA a livello regionale.** Si discuterà della cooperazione territoriale europea, del network dei cluster, del Gruppo europeo di cooperazione territoriale, dei network dell'infrastruttura di ricerca e dei partenariati per la conoscenza multi regionale (ad esempio, regione del Danubio o baltica)

Visitare il sito www.wire2012.eu per ulteriori informazioni o contattare:
 Punto di contatto nazionale per i programmi di ricerca dell'Ue (NCP Polonia)
 Ul. Krzywickiego 34, 02-078 Varsavia, Polonia

Sito Web: www.wire2012.eu

E-mail: info@wire2012.eu

dal sito: Inforegio

Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 7 - 16 Maggio 2012 >

Come rafforzare il principio del partenariato nei Fondi europei?

La Commissione ha presentato una sintesi dei principi che dovranno guidare i paesi dell'UE per garantire la corretta partecipazione dei partner che devono essere coinvolti nell'utilizzo dei fondi europei. Questo documento getta le basi per un futuro « Codice europeo di condotta per il partenariato ».

Questi principi riguardano i cinque fondi europei che rientrano nell'ambito del «Quadro strategico comune dell'UE»: il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Il principio del partenariato è uno dei principi chiave per la gestione dei Fondi europei. I partner, ossia le amministrazioni regionali e locali, le parti economiche e sociali e le numerose organizzazioni che rappresentano la società civile devono essere coinvolti attivamente e profondamente nell'intero ciclo della politica di coesione (preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi).

La Commissione invita tutte le organizzazioni e gli individui interessati a inviare proposte e commenti al seguente indirizzo: empl-eccp@ec.europa.eu.

Leggere il documento di lavoro della Commissione (disponibile solo in inglese):

[The partnership principle in the implementation of the Common Strategic Framework Funds - elements for a European Code of Conduct on Partnership](#)

dal sito: Inforegio

Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)
[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 7 - 16 Maggio 2012](#) >

Sentenza nella causa C-368/10: Il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, ad un appalto pubblico per il quale l'amministrazione aggiudicatrice richiede che taluni prodotti provengano dall'agricoltura biologica o dal commercio solidale

Sentenza nella causa C-3668/10

Commissione / Paesi Bassi

Il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, ad un appalto pubblico per il quale l'amministrazione aggiudicatrice richiede o desidera che taluni prodotti da fornire provengano dall'agricoltura biologica o dal commercio equo e solidale.

Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice deve, segnatamente, utilizzare specifiche dettagliate anziché fare riferimento a ecoetichettature o a marchi determinati.

Il marchio di qualità privato olandese EKO è concesso ai prodotti composti per almeno il 95 % da ingredienti biologici. Esso è gestito da una fondazione di diritto civile olandese che mira a favorire l'agricoltura biologica. MAX HAVELAAR è anch'esso un marchio di qualità privato gestito da una fondazione di diritto civile olandese, conformemente alle norme stabilite da un'organizzazione internazionale di riferimento, la Fairtrade Labelling Organisation. Tale marchio di qualità è in uso in diversi paesi, in particolare nei Paesi Bassi. Esso mira a favorire la commercializzazione dei prodotti derivanti dal commercio equo e solidale, certificando che i prodotti ai quali è concesso sono acquistati presso organizzazioni costituite da piccoli produttori di paesi in via di sviluppo a prezzi e condizioni equi.

Nell'agosto 2008 la provincia Noord-Holland (Paesi Bassi) ha pubblicato un bando di gara d'appalto per la fornitura e la gestione di distributori automatici per il caffè. Tale bando sottolineava l'importanza data dalla provincia all'aumento nell'impiego di prodotti biologici e del commercio equo e solidale nelle macchine automatiche per il caffè. Peraltro, si specificava che «la provincia Noord-Holland impiega, nel consumo di caffè e tè, i marchi di qualità MAX HAVELAAR e EKO» e che gli ingredienti diversi dal caffè e dal tè, quali il latte, lo zucchero e il cacao, dovevano essere conformi, per quanto possibile, ai due marchi di qualità. Poco dopo, era stato precisato, in una nota informativa, che gli altri marchi di qualità sarebbero stati parimenti accettati «a condizione che essi si fondino su criteri equiparabili o identici».

In base a tali elementi, la Commissione europea ha proposto un ricorso per inadempimento contro i Paesi Bassi, deducendo una violazione della direttiva sull'aggiudicazione degli appalti pubblici. La Commissione contesta, in particolare, alla provincia di avere prescritto nelle specifiche tecniche (che determinano l'oggetto dell'appalto) i marchi di qualità EKO e MAX HAVELAAR, o almeno marchi fondati su criteri equiparabili o identici per quanto riguarda il caffè e il tè da fornire.

 [Testo della sentenza \(.pdf 197 kB\)](#)

 [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 50 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 7 - 16 Maggio 2012 >

Sentenza della Corte nella causa C-379/10: È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo

Sentenza nella causa C-379/10

Commissione / Italia

È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo

L'esclusione ovvero la limitazione della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o di colpa grave è contraria al principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado

Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di risarcire i danni arrecati ai singoli a seguito di violazioni del diritto dell'Unione ad essi imputabili, a prescindere dall'organo da cui tale danno sia scaturito – principio che trova parimenti applicazione nel caso in cui la violazione sia commessa dal potere giudiziario.

La necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto dell'Unione conferisce loro implica che la responsabilità dello Stato possa sorgere per violazione del diritto dell'Unione risultante dall'interpretazione di norme di diritto da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Nella specie, la Commissione sostiene che la legge italiana sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati ¹ è incompatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado.

L'istituzione contesta all'Italia, da un lato, di avere escluso qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni causati a singoli qualora la violazione del diritto dell'Unione derivi da un'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuata da un siffatto organo e, dall'altro, di aver limitato, in casi diversi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, la possibilità di invocare tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.

 [Testo della sentenza \(.pdf 106 kB\)](#)
 [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 81 kB\)](#)
[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 7 - 16 Maggio 2012](#) >

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

→Euro: ultima chiamata

Euro: ultima chiamata / Carlomagno. - Milano : Brioschi editore, 2012. - 156 p. ; 23 cm.

Abstract:

Breve sintesi del processo di unificazione monetaria europea. Dall'euro alla grande crisi. Unione monetaria all prova dei fatti. Assenza di una politica fiscale federale.

Disponibilità:

Europe Direct dell'Assemblea legislativa: E I X 4. 4 12EUR

→Energia e sostenibilità: strumenti per la riflessione

Energia e sostenibilità: strumenti per la riflessione / Gruppo di studio sull'ambiente. - p.14-31 . ((n. 01 del gennaio 2012

Fa parte di [Aggiornamenti sociali](#) : rivista mensile a schede , sul n. 01 del gennaio 2012

Abstract:

Definire lo sviluppo sostenibile. Sostenibilità energetica. Politica energetica europea e italiana. Fonti rinnovabili: politica ed incentivi. Stili di vita per la sostenibilità energetica. Con: bibliografia.

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it